

**REGOLAMENTO CONTRATTO  
PER I PRESTITI SOCIALI**  
approvato dall'assemblea straordinaria dei soci

del 27-01-1999

**NORME GENERALI**

---

---

**ART. 1**

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità all'articolo 4 dello Statuto sociale. Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della Cooperativa da almeno tre mesi.

**ART. 2**

I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo articolo 3. La raccolta dei prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci, è facoltà della Società accettare o meno i depositi dei soci.

La Società potrà anche reperire risorse finanziarie sulla base di trattative personali con singoli soci, con modalità e frequenza tali da non poter essere ricomprese tra i prestiti sociali.

**ART. 3**

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3, sezione II], della circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995.

Al momento del primo versamento, al socio prestatore persona fisica viene rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" che non costituisce titolo di credito, ma semplice promemoria delle operazioni di prestito intercorse tra socio e Cooperativa.

Presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

**ART. 4**

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

**ART. 5**

In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente regolamento. I depositi devono avere una durata minima di sei mesi. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di cinque giorni lavorativi dal momento della richiesta del socio.

In via del tutto discrezionale, è tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

**ART. 6**

I versamenti possano essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa (1), o con assegni o mediante trasferimento di crediti.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti e/o assegni bancari e/o circolari. Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

**ART. 7**

Tutte le operazioni saranno effettuate in locali della Cooperativa dietro presentazione del "libretto personale nominativo di prestito sociale" in possesso del socio di cui all'art. 3, su cui verranno annotate accompagnate dalla firma del dipendente incaricato.

**ART. 8**

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue entro la data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

**ART. 9**

In caso di perdita, sottrazione o distruzione del "libretto personale nominativo di prestito sociale", il socio dovrà farne denuncia scritta alla Cooperativa, la quale potrà richiedere la denuncia alle Autorità competenti. Il socio dovrà richiedere, in base alle modalità ritenute idonee dalla Cooperativa un duplicato che annullerà ad ogni effetto qualsiasi documento precedente.

---

## INTERESSI E OPERAZIONI

---

### ART. 10

I depositi dei soci possono essere fruttiferi o infruttiferi.

L'eventuale tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal consiglio di amministrazione entro i limiti di remunerazione consentiti dalla normativa vigente.

### ART. 11

In caso di variazione del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso favorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso mediante lettera semplice inviata all'ultimo domicilio reso noto alla Cooperativa.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

### ART. 12

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno dei versamento, se questo avviene in contanti e fino alle giorno dei prelevamento.

Sui versamenti effettuati tramite assegni si applica la valuta di un giorno per assegni circolari ed assegni bancari su piazza e di due giorni per assegni fuori piazza.

Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile e sono accreditati sul conto con valuta del 1° gennaio dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono, ovvero con valuta del giorno della chiusura del conto per i depositi estinti.

### ART. 13

La Cooperativa provvede per lettera semplice, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto. Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il socio prestatore inoltre potrà richiedere, a proprie spese, copia della documentazione contabile circa le operazioni effettuate sul proprio conto di prestito, negli ultimi dieci anni. La Società dovrà corrispondere a tale richiesta non oltre 90 giorni dal suo ricevimento.

Al socio richiedente le informazioni previste nel precedente comma sarà addebitata una spesa così come valutata e ritenuta congrua dal Consiglio di Amministrazione.

### ART. 14

La Società procederà alla raccolta dei prestiti presso i propri soci nei limiti stabiliti dal paragrafo I della deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla sezione III, paragrafo 2, della circolare attuativa della Banca d'Italia 28 giugno 1995. Il Consiglio di Amministrazione è fin d'ora autorizzato, ad effettuare l'adesione della Società a uno "schema di garanzia dei prestiti sociali" o a stipulare idonea garanzia così come previsto dalla sopraccitata circolare.

### ART. 15

Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere, venga a superare i limiti di cui all'art.14, il consiglio di amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso proporzionale di somme ai soci prestatori, dandone ad essi preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti. Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

---

## DISPOSIZIONI FINALI

---

### ART. 16

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle aziende di credito.

### ART. 17

La Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del DLCPS 14.12.1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART. 18

Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione dei prestiti (e sulle spese), previsti dalla sezione III, paragrafo 3.1, della circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995, sono messe a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

### ART. 19

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Società in dipendenza del presente regolamento e/o della sua gestione, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

### ART. 20

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale dei soci del 27.01.1999 ed entra in vigore alla stessa data dell'assemblea; automaticamente si riterrà aggiornato in conformità alle leggi vigenti in materia.

Esso sostituisce il precedente regolamento approvato in data 27.01.1996.

(1) l'art 1 del D.L. 3.5.1991, n. 143 convertito dalla legge 5.6.1991, n. 197 dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire sia complessivamente superiore a lire venti milioni; il trasferimento può tuttavia essere eseguito per tramite degli intermediari abilitati (assegno circolare, bancario,